



# COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

### N. 45

**OGGETTO:**

**D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE  
PARTECIPATE - PROVVEDIMENTI**

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONTE Roberto	Presidente	Sì
2. MORO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. ANGHILANTE Eraldo	Consigliere	Sì
4. BONANSEA Luca	Consigliere	Sì
5. BERARDO Michela	Consigliere	Sì
6. ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	Sì
7. SARCHI Maria Grazia	Consigliere	Sì
8. MONGE ROFFARELLO Giancarlo	Consigliere	Sì
9. TROVO' Paolo	Consigliere	Sì
10. DALMASSO Stefania	Consigliere	Sì
11. PASERI Anna	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della L. 190/2014;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" e che comprende la partecipazione in ACDA spa (Azienda Cuneese dell'Acqua spa);

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civile;

Visto il parere n. rilasciato dal revisore dei conti in data        ;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Vicesegretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, astenuti zero, contrari n. zero

### **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Piasco alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

2. di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede di autorizzare il mantenimento senza interventi dell’attuale partecipazione nella società ACDA S.p.a. (Azienda cuneese dell’acqua) che provvede alla gestione del servizio idrico integrato, in quanto società che rientra nel novero delle società che svolgono servizi di interesse generale e come tale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali;

3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alla struttura di cui all’art. 15 del TUSP e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente;

4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla sezione regionale della Corte dei Conti;

6. di dare atto che la deliberazione della Giunta comunale citata e la presente deliberazione saranno pubblicate nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Con successiva votazione resa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, astenuti zero, contrari n. zero la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, per accertata urgenza, in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
PONTE Roberto

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara